

# TI\_GERICHTE 35.2019.45 vom 27. April 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-04-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2019.45](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2019.45)

FR: TI\_GERICHTE 35.2019.45 du 27 avril 2020

IT: TI\_GERICHTE 35.2019.45 del 27 aprile 2020

## Erwägungen

### E. 1

si esprima nuovamente riguardo ai disturbi neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, alle cefalee e all'innituse si pronunci in merito al diritto dell'assicurato a prestazioni a partire dal 1° dicembre 2014.

2.4. Vistol'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, rappresentato da un Sindacato, ha diritto al versamento da parte dell'assicuratore LAINF di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

### E. 17

dicembre 2012 rimane una falda liquida sulla superficie dell'emisfero cerebrale destro di entità moderata e soprattutto con un effetto di massa meno importante sull'emisfero cerebrale. Inoltre una TAC cerebrale del 27 maggio 2013 mostra praticamente una normalizzazione del reperto anche a livello dell'emisfero cerebrale destro con riassorbimento completo della falda liquida ancora presente ai precedenti esami. Le indagini successive e cioè le RM cerebrali eseguite il 05.03.2014 e 10.07.2015 hanno mostrato un reperto normale a livello del tessuto cerebrale. Il 05 febbraio 2020 ho discusso i reperti radiologici con il Dr. \_\_\_\_\_, Caposervizio di Neurologia del \_\_\_\_\_, che gentilmente ha riguardato le immagini, confermando i reperti descritti più sopra. Gli ho chiesto in particolare se le due RM cerebrali del 2014 e 2015 comprendano tutte le sequenze radiologiche che possono mostrare eventuali lesioni traumatiche: mi ha confermato che entrambi gli esami non comprendono le sequenze SWI (susceptibility weighted imaging): queste sarebbero le sequenze più sensibili per eventuali lesioni post-traumatiche del tessuto cerebrale, in particolare micro-emorragie. Viste le immagini già a disposizione sempre il Dr. \_\_\_\_\_ non si aspetta che anche alle sequenze SWI vi possano essere lesioni particolarmente estese ma non si può neppure escludere che questa particolare tecnica di immagine non mostri almeno qualche discreta alterazione di tipo traumatico. Concludendo si può dunque affermare che gli esami radiologici iniziali, e cioè le TAC cerebrali citate del 2012, hanno documentato un danno cerebrale iniziale, le successive risonanze magnetiche cerebrali del 2014 e 2015 hanno mostrato invece un reperto normale." (Doc. XV + 1-9, il corsivo è della redattrice) Le considerazioni del dr. \_\_\_\_\_ sono state repute, dalla patrocinatrice dell'assicuratore LAINF, tali da non essere in disaccordo con la decisione impugnata. Questo parere è stato reso dalla legale senza il previo supporto di una presa posizione da parte del servizio medico dello stesso Istituto assicuratore (doc. XXVIII).

2.3.3. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, stante quanto espressamente indicato dal dr. \_\_\_\_\_ nelle delucidazioni del 7 febbraio 2020 fornite su richiesta del TCA (cfr. doc. XXV sopra riportato al consid. 2.3.2. per esteso), non può, con la necessaria tranquillità, valutare se effettivamente, come preteso dall'assicuratore LAINF, i disturbi oggetto della presente controversia che l'assicurato continua a lamentare dopo l'infortunio non correlino con un danno alla salute oggettivabile. Al contrario, dalle pertinenti e

competenti argomentazioni addotte dal dr. \_\_\_\_\_, supportate dal parere anche del Caposervizio di neurologia del \_\_\_\_\_, emergono dubbi riguardo a tali conclusioni dell'amministrazione. Esse, difatti, sono state espresse senza, tuttavia, disporre di tutti gli esami strumentali necessari con riferimento, in particolar modo, a delle specifiche sequenze radiologiche – mancanti - definite dagli specialisti citati come quelle maggiormente sensibili per mostrare eventuali lesioni post-traumatiche del tessuto cerebrale, in particolare micro-emorragie. Tale mancanza, non priva di rilievo, non può essere ignorata. Rappresentando, difatti, quest'ultimo aspetto il tema centrale della controversia tra le parti, il TCA non può prescindere dal rinvio degli atti all'amministrazione affinché ponga in essere gli accertamenti del caso, volti a chiarire anche questa circostanza, di fondamentale importanza ai fini del giudizio. La decisione impugnata va, pertanto, su questo punto, annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché – una volta acquisite tutte le sequenze radiologiche necessarie, come indicato dal dr. \_\_\_\_\_ e dal dr. \_\_\_\_\_, sulle quali dovrà poi motivatamente prendere posizione il servizio medico dell'CO 1 - si esprima nuovamente riguardo ai disturbi neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, alle cefalee e al tinnitus e si pronunci in merito al diritto dell'assicurato a prestazioni a partire dal 1° dicembre 2014. 2.4. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, rappresentato da un Sindacato, ha diritto al versamento da parte dell'assicuratore LAINF di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.